

TRIBUNALE CIVILE DI MATERA

Sezione Fallimentare

RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

in ordine alla proposta del Piano del Consumatore formulata da

PONTEVOLE Rocco e MANDOLFO Anna

proc. n. 56/2016 r.g. NCP - dott. A. Vitale

o*o

Indice

§. 1 - Premessa	1
§. 2 - Cause dell'indebitamento e ragioni dell'incapacità del ricorrente di adempiere alle obbligazioni assunte.	4
§. 3 - La situazione debitoria	6
§. 4 - Veridicità dei dati	8
§. 5 - Sintesi del Piano del Consumatore.....	9
§. 6 - Sulla fattibilità	13
§. 7 - Convenienza della proposta rispetto alla alternativa della liquidazione.....	15
§. 8 - Giudizio finale in merito alla veridicità dei dati ed alla prognosi di fattibilità del Piano.	17
Sintesi del piano:	17
ATTESTAZIONE.....	19

o*o

§. 1 - Premessa

Il sottoscritto Avv. Giuseppe S. DIGIAMMA (c.f.: DGMGPP74S01G786E), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Matera, con studio in 75020 - Nova Siri. viale Siris n. 20 [fax: 0835.877939 - pec: digiamma0784@cert.avvmatera.it] , con provvedimento del 11/11/2016 (all. n. 1) è stato nominato dal dott. A. Vitale, quale professionista incaricato per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento richiesta dai sigg.ri Pontevolpe Rocco [c.f.: PNTRCC64P02F399T] e MANDOLFO Anna [c.f.: MDNNNA68S54F399L], entrambi residenti a Montalbano Jonico (MT), via Lucana n. 5, il primo dipendete della Ministero della Pubblica Istruzione, quale



assistente tecnico; la seconda casalinga e solo nei periodi estivi, a chiamata, si adatta a svolgere mansioni come addetta alle pulizie in un albergo del posto.

I ricorrenti sono assistiti nella fasi del presente istituto dall'Avv. Giuseppe TEDESCO, del foro di Matera, come da proposta del 20 dicembre 2017 (all. n. 2).

Il sottoscritto professionista incaricato dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942;
- di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed inoltre attesta:
- che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del consumatore interessato al Piano.

Ricorrono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè il ricorrente:

- a) risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, in quanto si trova *“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*;
- b) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012;
- c) non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- d) non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore;



e) è qualificabile come consumatore in quanto non ha mai svolto attività agricola e/o di impresa e i debiti assunti sono stati contratti per scopi estranei ad una attività, *latu sensu*, economica.

o*o

La proposta di accordo per come formulata dall'Avv. Tedesco nell'interesse dei suoi assistiti è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2, della legge n. 3/2012; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

- elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- dichiarazione dei redditi Mod. 730/2014, 730/2015, 730/2016;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia del ricorrente;
- dichiarazione cumulativa di certificazione a firma Ponteolge Rocco.

o*o

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, della medesima disposizione legislativa, lo scrivente è chiamato a redigere una relazione particolareggiata della crisi e, dunque, riferire oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame anche sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;



e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

o*o

Ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 lo scrivente procederà a relazionare circa la proposta di Piano del Consumatore formulata dagli istanti sigg.ri Pontevolpe e Mandolfo al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite, ad analizzare la fattibilità del Piano del Consumatore e la convenienza dello stesso rispetto all'ipotesi liquidatoria dei beni immobili in proprietà, civile abitazione e magazzino in Montalbano Jonico.

o*o

§. 2 - Cause dell'indebitamento e ragioni dell'incapacità del ricorrente di adempiere alle obbligazioni assunte.

L'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del piano di risanamento, di quella acquisita dallo scrivente nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede dei vari incontri hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento dei coniugi Pontevolpe - Mandolfo.

I coniugi Pontevolpe e Mandolfo hanno contratto matrimonio in data 15 Luglio 1989, in regime di comunione legale dei beni. Dal matrimonio sono nate due figlie:

- Pontevolpe Ester, nata a Modugno (BA) il 19/11/1990
- Pontevolpe Helen, nata a Bari il 02/01/1997.

In data 31/05/1994 i ricorrenti hanno acquistato una unità immobiliare da adibire a casa familiare, ubicata in Montalbano Jonico, al prezzo di lire 72.500.000.



A distanza di alcuni anni, in data 09/10/2002 [atto Rep. 40942 - Racc. 6729 rogito a mezzo Notaio Vito Nobile], acquistarono anche un locale, adibito ad uso magazzino, nei pressi della loro abitazione.

Ad oggi esiste un mutuo ipotecario, contratto in data 21/07/2008 [rep. 4399 - Racc. 2857, a rogito Notaio Ianaro] con la prima rata in scadenza il giorno 11/08/2008 e l'ultima in scadenza il giorno 11/07/2033 per un numero complessivo di 300 rate.

L'importo mensile della rata è di € 322,29 per un importo finanziato pari ad € 50.000,00; in totale i ricorrenti dovranno pagare la complessiva somma di € 96.687,00 di cui € 50.000,00 per sorte capitale ed € 46.687,00 per interessi.

o*o

L'unica entrata certa del nucleo familiare è quella del sig. Pontevolpe Rocco che, come detto, è dipendente MIUR, assistente tecnico, presso I.T.S. di Tursi.

Spese connesse all'istruzione delle figlie (università), tragiche vicende familiari seguite da problemi di salute del sig. Pontevolpe (riferite e documentate in atto introduttivo), hanno comportato la necessità di immediata liquidità per il cui reperimento si è fatto ricorso a canali di finanziamento.

Manifestatesi le prime difficoltà in termini di liquidità (retribuzione gravata da rata di mutuo e due cessioni del quinto) connesse all'aumentare delle esigenze del nucleo familiare, nel disperato tentativo di ripianare la situazione debitoria si è fatto ricorso a successivi contratti di finanziamento al consumo.

La situazione, oggi, è drammatica. Il sig. Pontevolpe tra rate del mutuo ipotecario, n. 2 cessioni di 1/5 di stipendio, rate per i vari prestiti al consumo non riesce ad ottenere dal suo lavoro il minimo per sopravvivere.

Si aggiunga che le cure di cui necessita sono sempre più frequenti e costose.

o*o



In definitiva le cause che hanno determinato il sovraindebitamento di un pubblico dipendente che poteva benissimo pagare la rata del mutuo ipotecario, sono da ricercare in fatti esteri alla sua sfera di influenza: la perdita improvvisa del fratello in circostanze tragiche che ha determinato la necessità di sopportare costi extra per l'assistenza dell'anziana madre, il deterioramento del suo stato di salute, la sopravvenienza della maggiore età delle figlie con l'iscrizione all'università, lo stato di inoccupazione della moglie che stagionalmente prestava la sua attività di addetta alle pulizie nei villaggi turistici di Scanzano Jonico.

o*o

§. 3 - La situazione debitoria

I debiti contratti dai ricorrenti al 31/12/2017 sono così rappresentati:

creditore	tipo credito	Importo dovuto dal consumatore	importo rata	rate / rate pagate	somma restituita	importo per estinzione 31.12.017
CRA Castellana	Mutuo fondiario - Rep. 4399 - Racc. 2857	€ 96.687,00	€ 322,09	300 / 113	€ 36.396,17	€ 60.290,83
Prestitalia	Contratto 0001034501 (cessione 1/5)	€ 37.080,00	€ 309,00	120 / 54	€ 16.686,00	€ 20.394,00
Prestitalia	contratto 0001059978	€ 38.400,00	€ 320,00	120 / 34	€ 10.880,00	€ 27.520,00
Deutsche Bank	fin.to n 5819780200	€ 24.445,28	€ 287,92	84 / 10	€ 2.879,20	€ 21.566,08
Santander	finanziamento n. 13744700	€ 16.317,51	€ 209,65	120 / 4	€ 838,60	€ 15.478,91
TOTALI		€ 212.929,79	€ 1.448,66		€ 67.679,97	€ 145.249,82

Totale rate mensili: € 1.448,86

Totale debito a pagare per estinzione al 31/12/2017: € 145.249,82

A completamento della situazione debitoria del ricorrente si rappresenta che dagli accertamenti eseguiti presso gli uffici competenti è emerso quanto di seguito:



- Agenzia Entrate/Riscossione ruolo del 07 luglio 2017 - debito per complessivi € 1.619,29 a nome del sig. Pontevolpe;
- Lo stesso sig. Pontevole con nota mail del luglio 2017, ha comunicato l'esistenza di debiti con il Comune di Montalbano Jonico per un totale di € 841,00 (debiti non iscritti a ruolo).

Tali debiti con Ag. Riscossione - Comune di Montalbano sono oggetto di rottamazione / pagamento integrale da parte della sorella del sig. Pontevolpe, sig.ra Pontevolpe Maria Antonietta, così come da dichiarazione dalla stessa sottoscritta e trasmessa a questo organismo il 16 marzo 2018 (allegato 3).

Al monte debiti degli istanti si aggiunge il compenso dello scrivente da riconoscere in prededuzione, che a norma dell'art. 15, comma 9, legge n. 3/2012, è determinato secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, ridotti -rispetto ai minimi- del 40% e, poi, di un ulteriore 20%, considerando come passivo il totale monte debiti e come attivo la minor somma rappresentata dal valore del compendio immobiliare. L'importo calcolato è pari a € 4.035.20, salvo diversa determinazione da parte del G.D. (all. n. 5).

o*o

I ricorrenti, nonostante le difficoltà di cui sopra, hanno sempre cercato di far fronte al pagamento delle rate. La situazione è oggi insostenibile.

Si precisa che i proponenti non hanno subito azioni esecutive mobiliari o immobiliari.

o*o

Gli istanti rivestono la qualifica di consumatori con reddito annuo medio netto di circa € 23.200,00 (triennio di riferimento: 2013-2016), ossia circa € 1.655,00 per 14 mensilità.

o*o



§. 4 - Veridicità dei dati

Per quanto innanzi illustrato, sulla base della documentazione consegnata allo scrivente dal ricorrente e di quella ulteriore acquisita, è possibile evidenziare che il debitore:

- è coniugato in regime di comunione legale dei beni con Mondolfo Anna (cfr. atti notarili in fascicolo Avv. Tedesco);
- è un dipendente del MIUR - insegnante di ruolo presso l'istituto I.T.S. di Tursi con un reddito netto medio annuo di € 22.500/23.000 circa e, dunque, percepisce una retribuzione netta di circa € 1.600,00 per 14 mensilità; tali importi sono rilevabili dalle dichiarazioni dei redditi in fascicolo Avv. Tedesco;
- ha la necessità di circa € 1.000,00/1.100,00 mensili per il sostentamento del nucleo familiare. In particolare:
 - ▶ Spese mensili medie Ponteolge . Mondolfo: € 400,00
 - ▶ Spese mensili medie Ponteolge Ester (studente università) € 280,00
 - ▶ Spese mensili medie Ponteolge Helen € 370,00.

La sproporzione tra entrate certe e uscite certe è evidente: il sig. Ponteolge per fare fronte agli impegni finanziari avrebbe bisogno di entrate certe di circa € 2.500,00.

o*o

Gli istanti possiedono le seguenti unità immobiliari nel Comune di Montalbano Jonico:

- A) unità immobiliare adibita ad abitazione familiare - cat. A/3 cl. 4, rendita 374,43 - valore catastale € 43.246,67 - identificata al NCEU: Fg. 41 - p.lla 2077, sub 6 - cat. A/3
- B) unità immobiliare adibita a magazzino - cat. A/A cl. 6, rendita 39,77 - valore catastale € 4.593,44 - identificata al NCEU: Fg. 41 - p.lla 431, sub 1 - cat. A/4, vani 1;



e i seguenti beni mobili registrati:

- 1) n. 1 autoveicolo Audi A4 tg. DN379EF, anno immatricolazione 2008, acquistata al mercato dell'usato ed utilizzata da Rocco Pontevolpe per gli spostamenti di lavoro; valore di mercato € 3/4.000,00 circa;
- 2) n. 1 autoveicolo FIAT PANDA tg BD707EW anno immatricolazione 1999, acquistata al mercato dell'usato ed utilizzata da Mandolfo Anna per gli spostamenti in paese: valore di mercato € 500,00.

o*o

§. 5 - Sintesi del Piano del Consumatore.

Gli istanti, in ottemperanza alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche, hanno sottoposto ai propri creditori un Piano del Consumatore al fine di ripianare i debiti contratti e conservare l'unico immobile di proprietà che rappresenta la dimora del debitore, di sua moglie e figli.

Come si evince dalla proposta di Piano del Consumatore formulata dai coniugi Pontevolte - Mondolfo, il debito complessivo con liquidazione al 31/12/2017 è pari ad € 145.249,82.

In tale importo sono stati inclusi anche gli interessi dovuti al creditore ipotecario CRA Castellana Grotte, calcolati sulla sorte capitale iniziale e riconosciuti nella misura legale per tutta la durata della dilazione, tutto ciò nel rispetto dell'art. 9, comma 3-*quater*, legge n. 3/2012. Detta norma prevede la sospensione ai soli effetti del concorso del calcolo degli interessi convenzionali o legali, a meno che il credito non sia garantito da ipoteca, con il deposito della proposta del Piano del consumatore.



La proposta formulata presume il pagamento di tutti i creditori attraverso la cessione della quota parte di retribuzione netta corrisposta dal MIUR, previa revoca da parte del Pontevolpe Rocco della disposizione di n. 2 cessione dei quinti della retribuzione disposta in favore di Prestitalia.

Con lo stipendio libero da ritenute alla fonte la proposta prevede, previo pagamento delle spese in prededuzione:

- pagamento integrale dell'unico creditore privilegiato - CRA Castellana Grotte - con richiesta di moratoria di un anno, a partire dall'approvazione del piano, ex art. 8 quarto comma L. 3/2012;
- i creditori chirografari (società finanziarie) sarebbero soddisfatti nella misura del 33%, il tutto come da tabella che segue:

Creditore	Importo	% soddisfazione	Importo da pagare
CRA (int. e capitale)	€ 60.268,23	100	€ 60.290,83
Prestitalia contratto mutuo rep. 4399 - racc. 2857	€ 20.394,00	33	€ 6.730,02
Prestitalia (contratto 0001059978)	€ 27.520,00	33	€ 9.081,60
Deutsche Bank (fin.to n. 5819780200)	€ 21.566,08	33	€ 7.116,81
Santander - fin. n. 13744700	€ 15.478,91	33	€ 5.108,04
Totali	€ 145.227,22		€ 88.327,30



La moratoria di un anno nei confronti dell'unico debitore privilegiato, permette l'abbattimento cospicuo dei chirografari e destinare una parte del saldo disponibile per l'anno successivo al pagamento in favore della CRA.

o*o

Gli istanti, secondo il piano concordatario, hanno disponibilità finanziarie mensili quantificate in € 500,00. Per il primo anno tale somma sarebbe ripartita in parti uguali tra i creditori chirografari (€ 125,00 per ognuno, ossia € 1.500,00 in ragione di anno). Il debito, dopo il primo anno, sarebbe il seguente:

Creditore	Importo offerto	rata	Somma pagata dopo il I anno - rata x12	residuo
CRA (int. e capitale)	€ 60.290,83	0	€ 0,00	€ 60.290,83
Prestitalia contratto mutuo rep. 4399 - racc. 2857	€ 6.730,02	€ 125,00	€ 1.500,00	€ 5.230,02
Prestitalia (contratto 0001059978)	€ 9.081,60	€ 125,00	€ 1.500,00	€ 7.581,60
Deutsche Bank (fin.to n. 5819780200)	€ 7.116,81	€ 125,00	€ 1.500,00	€ 5.616,81
Santander - fin. n. 13744700	€ 5.108,04	€ 125,00	€ 1.500,00	€ 3.608,04
Totali	€ 88.327,30			€ 82.327,30

Dopo il primo anno, ferma la disponibilità di € 500,00 mensili, il piano si sviluppa in altri 6 anni, ossia 72 mensilità durante i quali ai creditori sarebbero riconosciute le seguenti somme:

Creditore	Importo residuo	rata	Somma pagata dopo 72 mesi	residuo
CRA (int. e capitale)	€ 60.290,83	194,4	€ 13.996,80	€ 46.294,03
Prestitalia contratto mutuo rep. 4399 - racc. 2857	€ 5.230,02	€ 72,60	€ 5.227,20	€ 2,82
Prestitalia (contratto 0001059978)	€ 7.581,60	€ 105,00	€ 7.560,00	€ 21,60



Creditore	Importo residuo	rata	Somma pagata dopo 72 mesi	residuo
Deutsche Bank (fin.to n. 5819780200	€ 5.616,81	€ 78,00	€ 5.616,00	€ 0,81
Santander - fin. n. 13744700	€ 3.608,04	€ 50,00	€ 3.600,00	€ 8,04
Totali	€ 82.327,30			€ 46.327,30

In 7 anni - salvo quanto in prosieguo -, il credito dei chirografari sarebbe interamente estinto nella percentuale proposta di pagamento del 33% e senza interessi.

Il credito ipotecario in capo alla CRA sarebbe abbattuto di € 13.996,80, e resterebbe un residuo di € 46.294,03.

A questo punto, nella prospettiva del piano, gli istanti sarebbero in grado di versare l'intera somma disponibile di € 500,00 mensili in favore della CRA che porterebbe all'estinzione del mutuo nei successivi 7 anni e 7 mesi (ossia $46.294,03/500=92,6 / 12=7$ anni e 7 mesi) entro la fine del 2032/prima metà 2033, con un anticipo di qualche mese rispetto alla scadenza naturale (mutuo del 2008, della durata di anni 25, con scadenza luglio 2033)

In definitiva la durata del presente piano sarebbe pari a circa 14-15 anni dalla omologa.

Gli istanti hanno dichiarato di voler autorizzare la banca presso cui lo stipendio mensile è accreditato a procedere automaticamente al pagamento in favore dei creditori indicati per gli importi riportati nel piano.

Gli stessi hanno riferito di non essere in grado di offrire garanzie di terzi soggetti, se non per i modesti importi vantati da Equitalia (Agenzia Riscossione) e Comune di Montalbano Jonico di cui si fa carico la sorella del sig. Pontevolpe, al fine di assicurare la certezza dei pagamenti sopra indicati atteso che l'unica possibile è data



dalla certezza dello stipendio mensile percepito dal Sig. Pontevolpe Rocco, essendo dipendente a tempo indeterminato del Ministero della Pubblica Istruzione.

o*o

Per quanto innanzi rappresentato i ricorrenti propongono a tutti i creditori un Piano del Consumatore che prevede il soddisfacimento dei debiti nel termine massimo di circa 14/15 anni dalla data di presunta omologazione. In particolare il Piano proposto prevede:

- il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione e dei creditori ipotecari;
- il pagamento parziale nella misura del 33% dei crediti chirografari nel termine di anni 7;
- l'assunzione da parte della sorella del sig., Pontevolpe, sig.ra Pontevolpe Maria Antonia, dei debiti maturati nei confronti del Comune di Montalbano Jonico e Agenzia Riscossione / Equitalia.

o*o

§. 6 - Sulla fattibilità

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 9, comma 2, e dell'art. 15, comma 6, della legge n. 3/2012 lo scrivente è chiamato anche ad attestare la fattibilità del Piano proposto dai coniugi Pontevolpe - Mondolfo e tanto si propone di effettuare nel presente paragrafo in maniera oggettiva e sintetica.

o*o

Il Pontevolpe a garanzia del Piano del consumatore in questione propone un credito liquido ed esigibile, riscosso mensilmente e rappresentato dalla sua retribuzione da



parte del MIUR. Data la natura stessa del credito derivante da un rapporto di lavoro pubblico, la probabilità di inadempimento legato alla mancata percezione delle somme mensili risulta essere quasi nulla.

Si può ragionevolmente concludere che il Piano proposto dal Pontevolpe risulta sostenibile ma non fattibile in relazione alla durata qualora si ritenesse applicabile il termine quinquennale.

Come già riferito, la proposta prevede il suo sviluppo in un arco temporale di circa 14/15 anni dalla presunta omologazione; la legge n. 3/2012 non impone un termine massimo entro cui il piano deve essere portato a compimento; la giurisprudenza, tuttavia, per colmare la lacuna, ha ritenuto e ritiene che l'arco temporale massimo entro cui la proposta si deve concretizzare è quello quinquennale (sul punto cfr. Cass. Civ. SS.UU. sent. n. 1521/2013; in senso conforme, di recente: Tribunale di Rovigo, decreto del 13 dicembre 2016), al massimo 6 anni (termine massimo ex Legge Pinto) e, solo ed esclusivamente per i debiti di natura tributaria, fino a 10 anni (in ragione della possibilità di rateizzazione massima fino a 120 rate oggi riconosciuta al contribuente).

Sotto questo specifico profilo il piano proposto si appalesa come inammissibile per infattibilità giuridica.

Il sottoscritto evidenzia, tuttavia, l'esistenza di alcuni indirizzi da parte di Tribunali di Merito che consentono e/o ritengono giuridicamente fattibile un piano del consumatore che si estende ben oltre il termine quinquennale sopra indicato. Si richiama l'attenzione, perché riguarda ipotesi simile al presente caso (mutuo e cessioni di 1/5 della retribuzione), sul provvedimento di omologa Tribunale di Livorno del 08/02/2017 (dott. Marinai) proc. n. 10/2016 NCP che si allega (doc. 4).

La dottrina, inoltre, ha spesso affermato che, alla luce degli interessi sottesi all'istituto, l'esistenza di un limite temporale circoscritto comporterebbe la sua sostanziale inapplicabilità laddove siano presenti finanziamenti a medio-lungo termine come i mutui ipotecari.



o*o

La decisione circa l'ammissibilità di un piano che prevede il pagamento della debitoria in un periodo superiore a 5 anni è prodromica a qualsiasi ulteriore valutazione circa la convenienza della proposta.

Si ritiene opportuno, tuttavia, fornire un quadro completo.

o*o

§. 7 - Convenienza della proposta rispetto alla alternativa della liquidazione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, lett. e) della legge n. 3/2012 lo scrivente è chiamato a valutare anche la convenienza del Piano del Consumatore in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore.

Appare quindi necessario analizzare nello specifico il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria degli immobili posseduti dai ricorrenti al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio (per i mobili registrati, data la vetustà degli stessi, nessuna valutazione liquidatoria è possibile).

Come si evince dalle allegate visure in fascicolo di parte proponente i beni nella loro disponibilità sono i seguenti:

- 1) unità immobiliare adibita ad abitazione familiare - cat. A/3 cl. 4, rendita 374,43 - valore catastale € 43.246,67 (rendit catst. rivalutata al 5% € 393,15 x 110 moltiplicatore catastale) - valore di mercato € 85.000,00;
- 2) unità immobiliare adibita a magazzino - cat. A/A cl. 6, rendita 39,77 - valore catastale € 4.593,44 (rendit catst. rivalutata al 5% € 41,76 x 110 moltiplicatore catastale) - valore di mercato € 5.000,00.



E' noto che il mercato immobiliare nei paesi dell'entroterra lucano (qual è Montalbano Jonico) è pressoché fermo. In detti comuni si assiste ad un lento e inesorabile spopolamento. L'assenza di domanda e l'eccesso di offerta di case crea le condizioni peggiori per un mercato. Secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento (consultabili sul sito ISTAT e Wikipedia), dal 1981 al 2011 (ultimo dato disponibile), gli abitati di Montalbano Jonico sono passati da 9.041 a 7427. L'ultimo dato disponibile al 2015 (<http://demo.istat.it/bilmens2015gen/query.php?lingua=ita&Rip=S4&Reg=R17&Pro=P077&Com=16&submit=Tavola>) indicava 7.361 residenti. Tale decremento è destinato a crescere con il progressivo invecchiare della popolazione e le minori nascite.

A volte gli immobili hanno valori inferiori rispetto ai minimi catastali ...

Determinare il valore di mercato di un immobile, dove un mercato non esiste, è operazione non agevole. Prendendo come riferimento il doppio del valore catastale, il valore di mercato degli immobili (ad essere ottimisti) è quello esposto, ossia circa € 90.000/00.

Tale valore di mercato (ammesso che si trovino acquirenti) non è sufficiente a coprire l'intera debitoria e, in ogni caso, è pari alla somma offerta con il presente piano. Somma offerta che, rispetto al valore immobiliare di cui sopra, ha l'indubbio vantaggio di essere certa e liquida.

Si osserva che anche nell'ipotesi di vendita in una procedura esecutiva immobiliare, se la prima asta andasse deserta, il creditore ipotecato rischierebbe di ottenere meno di quanto offerto.

Per i creditori chirografari la questione diventa ancora più grave. Il vincolo ipotecario compromette la loro soddisfazione.

Il mutuo fondiario, tra l'altro, è in regolare ammortamento. I ritardi nei pagamenti riguardano i prestiti al consumo, le cui attività di recupero presuppongono la formazione di un titolo esecutivo.



Con il piano del consumatore, fatto salvo quanto già riferito per il termine proposto, i creditori, privilegiati e chirografari, potranno veder ridurre mensilmente il proprio credito dopo l'omologazione del Piano stesso.

o*o

§. 8 - Giudizio finale in merito alla veridicità dei dati ed alla prognosi di fattibilità del Piano.

Sulla base di quanto innanzi illustrato, considerato il debito complessivo individuato nel Piano del consumatore, si è giunti a ritenere sostenibile la elaborazione di un piano di rientro che prevede il pagamento di una rata mensile e costante di € 500,00, fino al termine del 2032/2033 per l'estinzione della debitoria nella percentuale offerta. Il Piano del consumatore prevede il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione, il pagamento integrale del creditore ipotecario, una percentuale di soddisfazione del 33% per i creditori chirografari. E' stata anche presa in considerazione l'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio immobiliare del debitore e questa simulazione è risultata - nel complesso - meno conveniente rispetto al pagamento delle rate previste nel Piano del Consumatore con riferimento alla tempistica dei pagamenti che si andrebbero ad eseguire in favore dei creditori.

Sulla fattibilità, in assenza di un termine massimo nella legge n. 3/2012, il ritenere applicabile l'arco temporale massimo quinquennale, comporterà l'inammissibilità del piano stesso e, quindi, la sua non fattibilità giuridica.

o*o

Sintesi del piano:

- Revoca / sospensione delle due cessioni del quinto dello stipendio in favore di
 - a) Prestitalia contratto mutuo rep. 4399 - racc. 2857;
 - b) Prestitalia - contratto 0001059978;



- Moratoria di 12 mesi del pagamento del mutuo ipotecario in favore di CRA Castellana Grotte - Mutuo fondiario - Rep. 4399 - Racc. 2857;
- pagamento mediante n. 8 rate mensili di € 500,00 cadauna del compenso dell'organismo stimato in € 4.035,00, compresi accessori di legge (o quella diversa determinata dal Giudice);
- pagamento di € 1.500,00 nel primo anno successivo al pagamento dalle spese in prededuzione in favore di tutti i creditori chirografari;
- nei successivi 6 anni (7 in totale) pagamento integrale della percentuale offerta del 33% in favore di tutti i chirografari;
- nei successivi 7 anni e 7 mesi entro la fine del 2032 / primo semestre 2033, pagamento integrale del credito (100%) in favore del creditore ipotecario.

Tale arco temporale (anno 2033) è compatibile con la durata media della vita. Il sig. Pontevolpe è nato nel 1964, nel 2032/2033 avrà 68/69 anni.

Il pensionamento dello stesso non inciderà sulla somma messa a disposizione posto che la modesta riduzione del reddito netto annuo (si tratta di un dipendente pubblico) sarà bilanciata dalla probabile (e auspicabile) indipendenza economica delle figlie che, verosimilmente, avranno terminato il corso degli studi.

I proponenti sono pacificamente consumatori in quanto non esercitano né mai hanno esercitato attività di impresa. Gli stessi debiti sono stati contratti per far fronte a impreviste esigenze di liquidità dovute a motivi di salute, motivi di famiglia (morte del fratello del sig. Pontevolpe), motivi di istruzione (università per le figlie dei proponenti). Esigenze, queste, non prevedibili né altrimenti eludibili. Si sperava nel supporto ulteriore del lavoro da parte della sig.ra Mandolfo e nel provento -pur modesto- derivate dalla locazione del magazzino - deposito. La crisi che ha colpito le strutture turistiche sulla costa ionica tra Scanzano Jonico e Pisticci (dove la Mandolfo negli anni precedenti aveva prestato servizio come addetta alle pulizie seppur stagionale), da un lato, l'asfittico mercato delle locazioni nei comuni



dell'entroterra Lucano, dall'altro, ha determinato l'insostenibilità della rata mensile per fare fronte ai debiti contratti.

I proponenti non hanno in essere procedure espropriative mobiliari e/o immobiliari, non hanno fatto ricorso al presente strumento in precedenza, non hanno fatto ricorso in modo abusivo al credito.

Il piano, ferme le perplessità manifestate circa la durata, risulta fattibile in quanto l'entrata è certa, il termine di adempimento è in linea con la vita media (nel 2032/2033 il sig. Pontevolpe avrà 68/69 anni, quindi avrà maturato anche i requisiti pensionistici; la sig.ra Mandolfo, 63 anni). Le percentuali di soddisfazione dei creditori chirografari, alla luce del valore dell'immobile di proprietà gravato da mutuo ipotecario, sono più favorevoli rispetto all'ipotesi liquidatoria.

o*o

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto Avv. Giuseppe S. DIGIAMMA, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Matera,

ESAMINATI

- i documenti messi a disposizione dagli istanti e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- il Piano del Consumatore predisposto dal debitore;

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti, la convenienza del Piano del Consumatore ex art. 8 legge n. 3 del 27/01/2012.



Circa la fattibilità si ribadisce che se si opta per l'opzione ermeneutica secondo cui il piano del consumatore deve - a pena di inammissibilità - svilupparsi nell'arco temporale massimo di un quinquennio, lo stesso - per violazione di tale limite - non è ammissibile e/o giuridicamente fattibile. Censure che, ovviamente, sono destinate a venir meno qualora si opti per la soluzione contraria - ossia se si riterrà tale limite non essenziale -.

o*o

Si attesta che la presente relazione è composta da n. 20 pagine e di n. 5 allegati come riportati nell'elenco che segue.

o*o

Allegati:

- 1) provvedimento di nomina (ACQ_RES_9082893196762248420);
- 2) PONTEVOLPE PIANO DEL CONSUMATORE proposta del 20.12.2017
- 3) Maria Antonia PONTEVOLPE - assunzione debito Equitalia / Comune di Montalbano Jonico;
- 4) provvedimento omologa Tribunale di Livorno;
- 5) determinazione compenso OCC

o*o

Con Osservanza

Nova Siri / Matera, data di deposito

Avv. Giuseppe S. DIGIAMMA

firma digitale

